

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 14 del 31 Maggio 2018

### **1. MEDIATORI IMMOBILIARI - Violazioni all'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa sulla responsabilità civile - Applicabilità della sanzione - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

1) Tenuto conto che la previsione sanzionatoria di cui all'art. 1, comma 993 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) è **testualmente rivolta agli agenti immobiliari**, la stessa **va applicata unicamente agli agenti di affari in mediazione immobiliare e a quelli con mandato a titolo oneroso** e non anche ai mediatori appartenenti alle altre due sezioni degli agenti merceologici e degli agenti in servizi vari".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno passibili di una sanzione economica **unicamente il mediatore immobiliare ed il mediatore a titolo oneroso** che dovessero operare senza la necessaria copertura assicurativa.

2) Per la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa, da parte di tutte e quattro le tipologie di agenti di affari in mediazione, **permane comunque la possibilità per le singole Camere di Commercio di inibire l'attività mediatizia con la cancellazione dal Registro Imprese**, trattandosi di mancanza di un requisito obbligatorio allo svolgimento dell'attività. La richiamata disposizione sanzionatoria di cui alla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), prevista dal 1° gennaio 2018 per i mediatori immobiliari inadempienti all'obbligo in questione, **non sostituisce, infatti, la suddetta previsione di inibire loro il proseguimento dell'attività mediatizia per mancanza di un requisito obbligatorio, bensì va ad aggiungersi ad essa.**

Sono questi i punti salienti della **Circolare n. 3705/C del 21 maggio 2018, Prot. 164140**, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo che tale polizza era stata introdotta dall'art. 18, comma 1, lett. b), della legge 5 marzo 2001, n. 57 (modificando il comma 5-bis, dell'art. 3, della legge n. 39 del 3 febbraio 1989), per tutti gli iscritti all'ex Ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge n. 39/1989; Ruolo che il successivo Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1990, n. 452 aveva distinto in quattro sezioni – agenti immobiliari; agenti merceologici; agenti con mandato a titolo oneroso; agenti in servizi vari.

In sostanza, tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla legge n. 39/1989 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione **debbono essere iscritti nel ruolo ed essere in possesso – a decorrere dal 4 aprile 2001 - di una garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.**

Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/REA.

La legge istitutiva di tale polizza non prevedeva alcuna sanzione nel caso l'agente ne fosse sprovvisto.

Il legislatore ha provveduto con il **comma 993 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*. (Legge di Bilancio 2018) disponendo che gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione **in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa** a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, **saranno puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.**

Detta norma stabilisce l'introduzione, per la prima volta, di una sanzione pecuniaria specifica per l'ipotesi in cui l'agente di affari in mediazione immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

## **2. AUTORIPARAZIONE - Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 alla legge n. 224/2012 - Ulteriori chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Facendo seguito alla breve circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018, con la quale erano state fornite le prime indicazioni in ordine alla corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1132 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che aveva apportato sostanziali modifiche alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, il Ministero dello Sviluppo Economico torna sull'argomento con la **circolare n. 3706/C del 23 maggio 2018** con la quale vengono chiariti e approfonditi gli aspetti più rilevanti delle novità introdotte con le modifiche apportate alla legge n. 224/2012.

Ricordiamo che la legge n. 224/2012 aveva, a sua volta, apportato modifiche all'art. 1 della legge n. 122/1992, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione; attività che, a decorrere dal 5 gennaio 2013, si distinguerà nelle seguenti tre sezioni: **meccatronica; carrozzeria e gommista.**

La nuova legge ha, in sostanza, **accorpato le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto** nella nuova attività di "meccatronica", introducendo importanti novità.

**Sei sono i punti** che vengono approfonditi nella nuova circolare:

- 1) Responsabile tecnico ultracinquantacinquenne alla data del 4 gennaio 2013;**
- 2) Estensione delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della legge 224 del 2012;**
- 3) impossibilità dell'applicazione ultrattiva della Circolare 3659/C (punto 7);**
- 4) Ultrattività della Circolare 3659/C (punto 1);**
- 5) Applicazione della norma anche in riferimento al settore motociclistico;**
- 6) Corsi formativi di cui all'art. 2, comma 1-bis.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

## **3. DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - Pubblicate le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni in vigore dal 30 maggio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, il **decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49**, recante *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*.

Il provvedimento si compone di 28 articoli suddivisi in 4 Titoli:

- Titolo I – Disposizioni generali (art. 1)
- Titolo II – Il direttore dei lavori (artt. 2-15)
- Titolo III – Il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
- Titolo IV – Disposizioni finali (artt. 27-28)

Il decreto, **in vigore il 30 maggio 2018**, è stato emanato su proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e dà attuazione a quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (c.d. "nuovo Codice dei contratti"). Tale articolo prevede, infatti, che l'ANAC formuli una proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione, sotto forma di decreto ministeriale, di linee guida che individuino le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il **direttore dei lavori** effettua la propria attività, ossia il **controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento**, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Lo stesso articolo 111, al comma 2, prevede che il **direttore dell'esecuzione** del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il Titolo III del decreto in commento riguarda **le attività del direttore dell'esecuzione**: i rapporti con il Responsabile unico del procedimento (RUP), gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo, l'attività di controllo, l'avvio dell'esecuzione del contratto, la verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, contestazioni e riserve, variazioni e varianti contrattuali, la sospensione dell'esecuzione, la gestione dei sinistri.

Il decreto in questione definisce inoltre:

- le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale e la relativa tempistica;
- i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;
- le modalità di nomina, i casi di incompatibilità e le specifiche funzioni del direttore dell'esecuzione;

- i criteri in base ai quali, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Titolo IV provvede all'abrogazione gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 49/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 50/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 207/2010 clicca qui.](#)

#### **4. DURC - Dai Consulenti del lavoro chiarimenti su problematiche interpretative e applicative**

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha assunto con il passare del tempo una rilevante centralità nei rapporti economici delle aziende con gli Enti sia pubblici che privati. Il DURC rappresenta, infatti, una **chiave di accesso al complesso sistema della regolarità contributiva**: soltanto l'azienda virtuosa ha diritto di partecipare agli appalti pubblici.

Tuttavia, la normativa istitutiva del DURC, nasce in un contesto legislativo complesso, talvolta contraddittorio e incerto. A conferma della complessità della disciplina che lo regola, oltre la copiosa giurisprudenza e le istanze più volte avanzate dalla Categoria, la volontà dell'esecutivo di rimediare alle evidenti contraddizioni con il D.M. del 30 gennaio 2015. Operazione non del tutto andata a segno.

Il DURC è pertanto un atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire dei benefici normativi-contributivi, ma il mancato rilascio non può comportare la perdita definitiva dei benefici stessi.

E' quanto evidenzia la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** con l'approfondimento del 21 maggio 2018 che contiene il **Principio n. 1/2018** in materia di DURC e diritto al godimento dei benefici normativi-contributivi.

L'approfondimento analizza i diversi **aspetti interpretativi ed applicativi** in materia proponendosi come un "contributo di chiarezza" per i professionisti stante la complessità della disciplina che lo regola e la copiosa giurisprudenza emessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

#### **5. AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E CURATORI FALLIMENTARI - Definite le cause di Incompatibilità per la nomina nelle procedure concorsuali - In vigore dal 25 giugno 2018**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018, il **Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54**, recante "**Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161**".

Il provvedimento, che entrerà **in vigore il prossimo 25 giugno 2018**, consta di 6 articoli ed è volto ad intervenire su specifiche cause di incompatibilità, al fine di "*evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria*", secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 3 della legge 161 del 2017 (*modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*).

In particolare, il decreto prevede **nuove cause di incompatibilità** per le nomine degli **amministratori giudiziari, dei loro coadiutori e dei curatori fallimentari** nelle procedure concorsuali. L'incompatibilità riguarda, in particolare, le ipotesi di **legami di parentela, affinità, convivenza o rapporti di assidua frequentazione con i magistrati dell'ufficio giudiziario** al quale appartiene il giudice che conferisce l'incarico. Spetta al Presidente della Corte di appello il potere di vigilanza sulle nomine.

Ai sensi delle nuove disposizioni, **non potrà assumere l'ufficio di amministratore giudiziario**, né quello di suo coadiutore, **chi è legato da rapporto matrimoniale, unione civile o convivenza di fatto, parentela** entro il terzo grado, **affinità** entro il secondo grado **o di assidua frequentazione** con i **magistrati** addetti all'**ufficio giudiziario** al quale appartiene il magistrato **che conferisce l'incarico**.

Le medesime previsioni vengono espressamente estese anche ai **curatori fallimentari**, ai **commissari giudiziali**, ai rispettivi **coadiutori** nonché agli altri **organi delle procedure concorsuali**.

Con l'aggiunta dell'art. 35.1. al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, viene previsto che l'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e, comunque, **entro due giorni dalla comunicazione della nomina**, è tenuto a depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico, una **dichiarazione che attesta l'insussistenza delle cause di incompatibilità**.

In caso di violazione o nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, il tribunale provvede d'urgenza alla **sostituzione del soggetto nominato**.

In presenza, poi, di **dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero** effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, viene previsto che il tribunale lo segnali:

- all'**organo competente dell'ordine o del collegio professionale** ai fini della valutazione in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare;

- al **presidente della Corte di appello** affinché ne dia notizia a tutti i magistrati del distretto.

Attraverso i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, il presidente della Corte di appello avrà la possibilità di **estrarre le dichiarazioni depositate**; lo stesso dovrà quindi tenere conto delle risultanze ivi contenute ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del proprio **potere di sorveglianza**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. RATING DI LEGALITA' - Pubblicato il nuovo regolamento attuativo in vigore dal 29 maggio 2018**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2018, la **Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 15 maggio 2018, n. 27165**, recante il regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Il regolamento è attuativo dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.

L'impresa che intende ottenere il rating deve presentare, in via telematica, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità (art. 2).

Il valore del rating viene utilizzato per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Possono ottenere il rating di legalità **le imprese, in forma individuale o collettiva**, che:

- abbiano **sede operativa nel territorio nazionale**;

- abbiano raggiunto un **fatturato minimo di due milioni di euro** nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

- alla data della richiesta di rating, risultino **iscritte nel Registro delle imprese da almeno due anni** (art. 1, comma 1, lett. b)).

Il rating di legalità ha **durata di due anni** dal rilascio ed e' rinnovabile su richiesta.

L'AGCM pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito **l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato**, con la relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla revoca e all'annullamento permangono nell'elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 8).

Il presente Regolamento **entra in vigore il 29 maggio 2018**, e sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera dell'Autorità del 13 luglio 2016, n. 26166.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

## **7. PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI - Dall' 11 giugno 2018 entrerà in vigore una nuova modulistica**

Come previsto dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, con **decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST) n. 72 del 16 maggio 2018**, è stata modificata parte della **modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi**.

I **nuovi 17 modelli**, riportati in allegato al decreto DCPST n. 72/2018, **entreranno in vigore l' 11 giugno 2018** sostituendo, contestualmente, la corrispondente modulistica attualmente in uso.

La **Modulistica oggetto di aggiornamento** è la seguente:

- Pin 1-2018 - Istanza di valutazione Progetto,
- Pin 2-2018 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
- Pin 2.1-2018 - Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio,
- Pin 2.2-2018 – Certificato di resistenza al fuoco,
- Pin 2.3-2018 – Dichiarazione inerente I prodotti impiegati,
- Pin 2.4-2018 – Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto,
- Pin 2.5-2018 – Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto,
- Pin 2.6-2018 - Dichiarazione non aggravio del rischio incendio,
- Pin 2 gpl- 2018 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto
- Pin 2.1-gpl-2018 – Attestazione ai fini della sicurezza antincendio,
- Pin 3-2018 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio,
- Pin 3-gpl-2018 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto,
- Pin 3.1-gpl-2018 - Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto,
- Pin 4-2018 – Istanza di deroga,
- Pin 5-2018 - Richiesta di nulla-osta di fattibilità,
- Pin 6-2018 - Richiesta Verifica in corso d'opera,
- Pin 7-2018 – Voltura.

LINK:

[Per scaricare il testo del DCPST n. 72/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi modelli dal sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco clicca qui.](#)

## **8. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI PONTEGGI - Le indicazioni dal Ministero del Lavoro per il rinnovo delle autorizzazioni**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la **Circolare n. 10 del 28 maggio 2018** contenente le istruzioni per il **rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l'impiego di ponteggi**, come previsto ai sensi dell'art. 131, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*") e successive modificazioni.

Ricordiamo infatti che il citato comma 5, dell'art. 131 prevede che "*L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico*".

Al fine di **definire le norme tecniche specifiche**, riguardanti i ponteggi fissi e provvedere all'**aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l'impiego dei ponteggi** innanzi richiamati, il Ministero ha recentemente costituito un apposito **Gruppo di lavoro tecnico** composto da rappresentanti di questa Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'INAIL e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a **verificare l'adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all'evoluzione del progresso tecnico**.

Pertanto il Ministero - al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l'adeguatezza al progresso tecnico - ha necessità di **conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l'interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale**.

I **titolari di autorizzazioni ministeriali** dovranno, pertanto, trasmettere al Ministero del Lavoro **apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso**, allegando:

- una copia delle autorizzazioni rilasciate precedentemente dall'Amministrazione,
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché
- una dichiarazione da cui risulti ancora in corso la produzione del ponteggio, anch'essa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'istanza dovrà essere presentata alla **Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali entro il 15 giugno 2018** all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it).

Se tale termine non sarà rispettato, l'autorizzazione ministeriale si considererà **automaticamente revocata**.



Nel caso di istanze di rinnovo già presentate precedentemente all'adozione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni ed entro il medesimo termine innanzi richiamati.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2008 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale 17 gennaio 2018 clicca qui.](#)

## **9. PMI IN FORMA DI SRL - Derghe al diritto societario e circolazione delle partecipazioni - Un nuovo studio del Notariato sulla nuova disciplina introdotta dal nostro legislatore**

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 aprile scorso, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo **Studio n. 101-2018/I**, dal titolo "**La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata**", nel quale vengono esaminati gli interventi normativi con cui il legislatore, nell'arco di quattro mesi, ha sostanzialmente **riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata**, concedendo alle stesse una serie di opportunità, in precedenza riservate al modello azionario o, che riguardano tanto il piano organizzativo che quello del finanziamento dell'impresa e della circolazione della partecipazione.

Ciò è avvenuto, in particolare:

- da un lato, **estendendo alle PMI in forma di SRL le deroghe al diritto societario previste originariamente per le Startup** innovative (decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96) e

- dall'altro lato, prevedendo un **sistema di circolazione delle quote** delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di SRL attraverso i **portali per la raccolta di capitali**, mediante il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129)..

Ne risulta – come si legge nella premessa – "**un quadro normativo in cui la società a responsabilità limitata, che è il modello più diffuso nel nostro ordinamento, può assumere, per scelta statutaria, connotazioni notevolmente simili a quelle della società per azioni**".

La necessità del ricorso a modifiche statutarie, che potenzialmente possono interessare la stragrande maggioranza delle Srl esistenti, implica l'indispensabile intervento notarile.

Per comprendere l'esatta portata delle ricadute della disciplina contenuta nei due citati provvedimenti legislativi lo studio passa a definirne l'ambito soggettivo di applicazione, attraverso l'analisi della **nozione di PMI** e l'individuazione delle **modalità di accertamento della relativa qualifica**.

Dopo una descrizione delle **deroghe al diritto societario** (estensione alle PMI Srl della possibilità di emettere categorie di quote, riconoscere diritti particolari di voto e offrire al pubblico le quote di Srl PMI), si affronta il tema della **circolazione delle quote** delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di S.r.l. attraverso i portali per la raccolta di capitali, la quale è oggi disciplinata dal nuovo art. 100-ter TUF, esaminandone le conseguenze sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **10. ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE - Un approfondimento dalla FNC**

Le politiche dell'Unione europea considerano il **trasporto marittimo**, e in particolare quello a corto raggio, come un settore chiave dell'economia, capace di contribuire in maniera determinante allo sviluppo dei territori. L'Italia, con i suoi numerosi porti e la sua peculiare configurazione geografica, nel quadro del trasporto a corto raggio ha un ruolo particolarmente dominante rispetto ad altri Paesi europei.

Le **Zone Economiche Speciali (ZES)** rappresentano, l'ultima frontiera della riflessione sulle politiche istituzionali per lo sviluppo del Mezzogiorno; tale politica si concentra, per l'appunto, sui **porti**, nei quali si intendono valorizzare gli insediamenti imprenditoriali e i progetti di investimento capaci di rendere trainanti i settori di punta dell'economia italiana e meridionale, quali l'agroalimentare, l'aeronautica e l'automotive e il sistema del Made in Italy in generale.

Dopo anni di dibattito, un'accelerazione alla realizzazione delle ZES proviene dal Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 (recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*", c.d. "Decreto Mezzogiorno"), convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123.

Misura parallela è stata messa a punto, dopo pochi mesi, per le cosiddette "**Zone Logistiche Semplificate**" localizzate nel Centro Nord.

Con un approfondito **documento del 30 maggio 2018**, la **Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)**:

- da una parte, intende fornire una **panoramica delle misure previste** e, sulla scorta della riflessione sulle risorse e sugli strumenti disponibili nelle Regioni e delle politiche di coesione in corso, e

- dall'altra parte, intende **offrire suggerimenti a carattere valutativo sui rischi** di implementazione di tali misure, nonché gli accorgimenti per renderle efficaci e per raggiungere l'impatto economico e sociale previsto, adottando un approccio valutativo che si basa su una lunga esperienza maturata nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione.

L'esame di un caso studio accompagna queste riflessioni e diviene un punto di riferimento concreto per la lettura delle singole specificità territoriali, dal Nord al Sud del Paese, pur confermandosi indispensabile, in un settore di tale importanza, un inquadramento nazionale delle policy. Non appena il quadro delle iniziative regionali sarà più completo, si procederà ad un aggiornamento del documento con un'analisi dettagliata dei singoli piani regionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **11. REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI - Marketing cartaceo - Parere favorevole del Consiglio di Stato sullo schema di decreto**

La **Sezione Consultiva del Consiglio di Stato per gli Atti Normativi**, con **parere 10 – 17 maggio 2018, n. 1318**, ha reso parere favorevole in merito allo schema di decreto che, in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 124/2017 (*legge annuale per il mercato e la concorrenza*), estende la disciplina del registro pubblico delle opposizioni all'**impiego degli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici per l'invio di posta cartacea per le medesime finalità**.

L'articolo 1, comma 54, della legge n. 124 del 2017 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*") prevede l'aggiornamento del D.P.R. n. 178 del 2010 (recante "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali*"), al fine di **rendere concreta l'estensione delle previsioni del registro pubblico degli abbonati al telemarketing via posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici**.

In attuazione di quanto sopra è stato pertanto predisposto uno schema di decreto (composto di un solo articolo), accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnico-finanziaria.

Sullo schema di decreto è stato già acquisito il parere favorevole sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che del Garante per la protezione dei dati personali.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

## **12. CINQUE PER MILLE - Pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti beneficiari - Disponibile un software per la scelta della destinazione dell' 8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF 2018**

1) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **gli elenchi definitivi dei soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille per l'esercizio 2018**, anno d'imposta 2017, aggiornati al 25 maggio 2018.

Si tratta dei **nuovi iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche** che potranno beneficiare della ripartizione del 5 per mille dell'Irpef.

L'elenco, che sostituisce quello provvisorio reso noto l'11 maggio scorso, è stato redatto considerando le richieste di correzione degli errori segnalati dai legali rappresentanti dei candidati, entro il termine del 21 maggio.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche gli **elenchi permanenti degli enti che non sono più tenuti a presentare annualmente la domanda di iscrizione** e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Una nuova dichiarazione sostitutiva viene chiesta solo in caso di modifica del rappresentante legale.

Tale lista aggiorna quella pubblicata lo scorso 28 marzo ed attiene agli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di ricerca scientifica e sanitaria.

Nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2018 viene anche ricordato che il **2 luglio 2018** è la data che i nuovi iscritti devono tenere presente. I **legali rappresentanti degli enti del volontariato** inseriti negli elenchi definitivi sono, infatti, chiamati a presentare **alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti i requisiti di ammissione al contribuente.

La dichiarazione va compilata in base al modello conforme a quello pubblicato sul sito dell’Agenzia; al modello si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Stesso adempimento vale per le **associazioni sportive dilettantistiche**, ma il destinatario cambia: la documentazione va presentata **alla struttura del Coni competente per territorio**.

Per coloro che non hanno ancora presentato la domanda d’iscrizione e/o la documentazione integrativa richiesta, è aperta la possibilità di provvedere **entro il 1° ottobre 2018**.

In questo caso viene chiesto di versare una **sanzione di 250,00 euro**, con modello F24, indicando il codice tributo “8115”.

**2)** Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi hanno comunque la possibilità di decidere a chi destinare l’8, il 5 e il 2 dell’IRPEF. La scelta può essere fatta anche con modalità telematiche. **A tale scopo, a decorrere dal 30 maggio 2018, sul sito dell’Agenzia delle entrate sono a disposizione dei contribuenti sia il software di compilazione che quello di controllo.**

Il **primo** consente la compilazione della scheda relativa alla scelta e la creazione del relativo file da inviare telematicamente; mentre il **secondo** permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, eventuali anomalie o incongruenze tra i dati trasmessi e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

Ricordiamo che il contribuente può destinare:

- l’8 per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una istituzione religiosa
- il 5 per mille della propria IRPEF a determinate finalità di interesse sociale
- il 2 per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico.

Le scelte non sono tra loro alternative e, quindi, possono essere tutte espresse.

Si ricorda, infine, che i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono effettuare le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, **anche presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 31 ottobre 2018:**

- allo sportello di un **ufficio postale**, che poi trasmette la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;

- a un **intermediario abilitato** alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato;

- direttamente attraverso i **servizi telematici dell’Agenzia**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare gli elenchi definitivi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al software di compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al software di controllo clicca qui.](#)

### **13. RC AUTO - In arrivo la figura dell’Arbitro assicurativo**

Sono tante le novità che verranno introdotte nel settore assicurativo con l’attuazione della **Direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016**, tra queste l’**Arbitro per la risoluzione delle controversie tra clienti e assicurazioni**.

L’articolo 15 della Direttiva (rubricato “*Risoluzione stragiudiziale delle controversie*”) stabilisce infatti che gli Stati membri dovranno garantire che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell’Unione e del diritto nazionale, “**procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti**”.

Gli Stati membri dovranno, inoltre, garantire che tali procedure “*siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo*” e che gli organi preposti “*collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva*”.

Il modello dell’arbitro assicurativo è lo stesso già presente nel settore bancario e assicurativo.



**Gli obiettivi?** Ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario nella speranza che si rifletta positivamente sull'importo dei premi assicurativi. Attraverso l'introduzione di un efficace rimedio di risoluzione delle controversie, decisamente più rapido ed economico, si aspira ad ottenere un **alleggerimento del lavoro e dei costi del contenzioso giudiziario**, con **effetti positivi sui premi assicurativi**.

Questa innovazione comporterà modifiche al Codice del Consumo, al Codice delle Assicurazioni e il raccordo con la disciplina della mediazione assistita.

La relazione di accompagnamento allo schema del decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/97 prevede che, in virtù dell'istituzione di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie :

- si dovranno **aggiornare gli artt. 141 e 141-octies del Codice del Consumo** per inserire l'IVASS tra le Autorità competenti in materia di ADR;

- **si dovrà inserire un nuovo articolo, il 187-ter**, rubricato "*Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*", nel Titolo XIII - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato (artt. 182 – 187-bis) - **del Codice delle Assicurazioni**.

All'art. 5 (rubricato "*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa*"), comma 1, lett. d), la legge delega 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) prevede che **i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'IVASS, avranno l'obbligo di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale** delle controversie, demandando a un decreto "*la definizione dell'organizzazione e funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché alla individuazione del relativo ambito di competenza ed alle procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative*".

La previsione di rimedi stragiudiziali alternativi **non pregiudicherà il ricorso ad ogni altro strumento di tutela** già previsto dall'ordinamento.

Sempre a un decreto è affidata poi "*la determinazione le modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter*".

Verrà inoltre garantito "*il necessario **raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita** (art. 5, comma I-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l'Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell'azione in giudizio (condizione di procedibilità), al preventivo esperimento del procedimento di mediazione assistita*".

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva UE 2016/97 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello Schema di decreto attuativo della Direttiva UE 2016/97 clicca qui.](#)

## **14. L'EUROPA DICHIARA GUERRA ALLA PLASTICA - In arrivo il divieto dell'uso di piatti, posate e cannucce di plastica usa e getta**

Nel mondo, le materie plastiche post-consumo rappresentano l'85% dei rifiuti marini e la Commissione europea ricorda che *«sotto forma di microplastica sono presenti anche nell'aria, nell'acqua e nel cibo e raggiungono perciò i nostri polmoni e le nostre tavole, con effetti sulla salute ancora sconosciuti. Affrontare il problema della plastica è una necessità, che può dischiudere nuove opportunità di innovazione, competitività e occupazione»*.

Per questo, il 28 maggio 2018, la **Commissione europea** ha presentato agli europarlamentari un **pacchetto di misure** con cui tentare di arginare il problema dell'inquinamento da materiali plastici, che sta mettendo a dura prova soprattutto gli ecosistemi marini.

Sono essenzialmente **tre i pilastri** su cui poggia la nuova strategia europea per l'economia circolare, che verrà discussa in via preliminare dal Parlamento europeo:

- 1) riciclo totale degli imballaggi in plastica entro il 2030,**
- 2) bando delle microplastiche nei cosmetici,**
- 3) misure per ridurre oggetti in plastica monouso come le stoviglie.**

In questo modo si mira a rendere più redditizia l'attività di riciclo dei materiali in plastica, tentando di frenare per la prima volta l'enorme dispersione di plastica nel globo. Ogni anno la sola Europa produce all'incirca 25 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica.

**La Commissione europea ha proposto una nuova direttiva** *«per i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati»* e sottolinea che *«insieme, questi prodotti rappresentano il 70% dei rifiuti marini.*

Tra le principali proposte della direttiva sulla riduzione dell'inquinamento da plastica ci sarà la messa al bando di **piatti di plastica, cannucce, posate usa e getta, bastoncini di cotone, di agitatori per bevande e persino di bastoncini di plastica che reggono i palloncini**.

Gli Stati membri dovranno **ridurre l'uso di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica**. Potranno farlo fissando obiettivi nazionali di riduzione, mettendo a disposizione prodotti alternativi presso i punti vendita, o **impedendo che i prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente**.

Gli Stati membri dovranno **sensibilizzare i consumatori** all'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei prodotti in plastica.

I **produttori** contribuiranno a coprire i costi di gestione e bonifica dei rifiuti, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio, per patatine e dolci), contenitori e tazze per bevande, prodotti del tabacco con filtro (come i mozziconi di sigaretta), salviette umidificate, palloncini e borse di plastica in materiale leggero. Sono anche previsti incentivi al settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti;

**Entro il 2025** gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, ad esempio, introducendo sistemi di cauzione-deposito;

Alcuni prodotti dovranno avere **un'etichetta chiara e standardizzata** che indica come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica.

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di direttiva messa a punto dalla Commissione europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea clicca qui.](#)

## Notizie in breve

**1)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il **decreto 6 marzo 2018**, con il quale vengono fissate le misure di **incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare**.

Diviene effettivo lo stanziamento di specifiche risorse, **fino a 10 milioni di euro**, in favore dell'ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), da impiegare per potenziare ed incentivare le funzioni ispettive volte a **contrastare il lavoro sommerso ed irregolare**.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede, inoltre, che siano finanziati **acquisti di nuovi strumenti ed attrezzature** e che siano adottate **misure incentivanti** per il personale addetto alla vigilanza sui rapporti di lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il **decreto 10 aprile 2018**, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito i requisiti che le Agenzie per il lavoro devono avere per iscriversi in una delle 5 sezioni dell'Albo tenuto presso lo stesso Ministero del lavoro e che permette di svolgere le attività di **somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale** e supporto alla ricollocazione professionale.

Si tratta di requisiti che riguardano il **personale impiegato** e le sue **competenze professionali**, nonché i **locali e le attrezzature** da destinare a sede di svolgimento delle attività.

Le Agenzie per il lavoro già autorizzate hanno tempo **sino al 21 maggio 2019** per uniformarsi alle prescrizioni del decreto.

Il nuovo decreto va a sostituire il decreto 5 maggio 2004 (che contestualmente viene abrogato) ed evidenzia i **livelli minimi** che le Agenzie per il Lavoro devono avere per quanto riguarda i **locali idonei** nei quali prevedere gli uffici e le **adeguate competenze professionali** che il personale qualificato deve possedere oltre che il relativo **numero minimo** di detto personale qualificato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3)** Il Ministero del lavoro, con **Decreto direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018**, ha fornito l'elenco aggiornato dei **soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, che sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 14 febbraio 2018.

Con il medesimo documento, il Ministero **rinnova per cinque anni** l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta.

Vengono inoltre operate alcune variazioni alle iscrizioni preesistenti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

**4)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il **decreto 23 marzo 2018** del Ministero dello Sviluppo Economico, che istituisce una sezione speciale del **Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni finanziarie per la **realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici**.

Sono ammissibili all'intervento le operazioni finanziarie concesse ai soggetti per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Tali operazioni finanziarie possono essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali e immateriali, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico. La garanzia della Sezione speciale per il cinema è concessa a titolo gratuito e l'importo garantibile **non può superare 2,5 milioni di euro per ogni singola impresa beneficiaria**.

Possono accedere all'intervento della Sezione speciale per il cinema le PMI che svolgono, in via primaria, le attività economiche identificate con i seguenti codici ATECO:

- **59.11.0** (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);
- **59.12.0** (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5)** L'INPS, con il **Messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018**, ha fornito chiarimenti sugli **esoneri contributivi per calamità pubbliche** concessi alle **aziende agricole**.

Nel dettaglio, il documento precisa:

- i **requisiti soggettivi e oggettivi** per la concessione degli esoneri;
  - le modalità con cui i **soggetti iscritti alla gestione previdenziale** in forma **singola** (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o **associata** possono beneficiare dell'**esonero parziale** del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti;
  - gli Enti incaricati di effettuare i **controlli** e le **verifiche** che le Strutture territoriali dovranno eseguire.
- Inoltre, il Messaggio specifica che i **soggetti interessati** dovranno presentare **specifico istanza** all'Istituto, **esclusivamente in via telematica**.

La domanda di esonero va effettuata **entro il termine dell'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all'evento calamitoso**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS 2082/2018 clicca qui.](#)

**6)** Il 22 maggio 2018, il **Consiglio Nazionale Forense**, partendo dal presupposto che i dati a cui gli avvocati hanno accesso sono particolarmente sensibili ai sensi del **Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016** (dati giudiziari, orientamento politico e religioso etc.), ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le **linee guida per il GDPR**, affinché la categoria professionale forense possa adeguarsi in vista della piena entrata in vigore del Regolamento, prevista per venerdì 25 maggio 2018.

La divulgazione, anche accidentale, di tali dati è potenzialmente lesiva dei diritti e la libertà delle persone coinvolte e, pertanto, l'avvocato è tenuto a rispettare scrupolosamente le direttive europee, in attesa del **decreto attuativo** al momento all'esame delle **Commissioni speciali della Camera e Senato**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

**7)** Il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha pubblicato la **circolare n. 177355 del 23 maggio 2018** con cui fornisce ulteriori chiarimenti concernenti l'individuazione dei **beni agevolabili** e il requisito dell'**interconnessione**, in riferimento all'**iperammortamento**.

Nel documento di prassi vengono, inoltre, fornite indicazioni per meglio definire i concetti di guida automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

**8)** L'area Economia e Fiscalità del Dipartimento della **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** ha redatto un ampio **vademecum sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio** che i Consulenti del Lavoro sono tenuti a rispettare. Questi, infatti, devono adottare specifiche misure per l'adeguata verifica e la valutazione del rischio di riciclaggio e di

finanziamento al terrorismo nonché dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le stesse siano adeguate al rischio rilevato.

Il chiarimento si è reso necessario poiché il D.Lgs. n.- 90/2017 ha modificato il D.Lgs. n. 231/2007, **abrogando** per i professionisti, tra i quali i Consulenti del Lavoro, l'**obbligo di registrazione** e tenuta e aggiornamento del **Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio** (c.d. Registro Antiriciclaggio), con la conseguenza che i Consulenti non possono essere sanzionati per la mancata istituzione e/o la non corretta tenuta dello stesso.

Alla luce di ciò, l'Approfondimento precisa che, **eliminato l'obbligo di tenuta del Registro, permangono** in capo ai Consulenti gli obblighi di **conservazione della documentazione**, da acquisire per **dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi** di adeguata **verifica** della clientela. Dunque, per quest'ultimo adempimento, il professionista può ancora essere sanzionato.

Il documento, inoltre, contiene dei **fac-simile** per la **Dichiarazione del cliente** e per la **Valutazione del Rischio**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

**9)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018, il **Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51**, che attua la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2017, relativa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o a questo destinati da parte dell'autorità competente per le attività di prevenzione, indagine e accertamento di reati, nonché per l'esecuzione di sanzioni penali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10)** L'INPS, con il **Messaggio n. 2108 del 24 maggio 2018**, ha indicato le **modalità di versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici** verificatisi nei territori delle **Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo**, facendo seguito alle richieste di chiarimenti giunte dalle Strutture territoriali.

Nel dettaglio, è stato specificato che:

- il versamento delle ritenute fiscali sospese deve avvenire **a cura del contribuente**;
- il contribuente che ha richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali è tenuto a **versare tramite F24** le predette ritenute all'Erario in unica soluzione **entro il 31 maggio 2018** ovvero **con rateizzazione fino a 24 rate senza interessi e sanzioni**;
- la stessa **INPS** provvederà ad inviare **apposita comunicazione al fine di agevolare** i soggetti tenuti all'**adempimento**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2108/2018 clicca qui.](#)

**11)** L'INPS, con la **Circolare n. 73 del 25 maggio 2018**, ha fissato gli importi, **per l'anno 2018**, dei **contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari**.

Il documento precisa che, per l'anno in corso, continua a trovare applicazione il disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l'**aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota** dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

La Circolare indica, inoltre: gli **esoneri contributi** concessi a coloro che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari; l'operatività dell'esonero sull'aliquota della **disoccupazione**; i **contributi INAIL**; i **salari medi provinciali**; le **agevolazioni** per zone tariffarie; le **modalità di pagamento** dell'importo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 73/2018 clicca qui.](#)

**12)** L'INPS, con la **Circolare n. 74 del 25 maggio 2018**, ha illustrato la **disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli** dei porti italiani, istituito dal Decreto Interministeriale n. 95440/2016.

Esso mira ad **assicurare** ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani una **tutela** nei casi di **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Tale tutela, si legge nella Circolare, **prescinde dalla consistenza numerica dell'organico**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 74/2018 clicca qui.](#)

**13)** Con due Decreti Direttoriali (n. 5/2018 e n. 6/2018), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finanziato le attività di **formazione nell'esercizio dell'apprendistato** ed i **percorsi finalizzati** all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale per il 2017.

Con il **Decreto direttoriale n. 5 del 19 aprile 2018**, con riferimento all'annualità 2017, sono destinati, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, **euro 15.000.000,00** per il **finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato**.

Con il **Decreto direttoriale n. 6 del 23 aprile 2018**, con riferimento all'annualità 2017, sono destinati, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, **euro 189.109.570,00** per il **finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale** ai sensi dell'articolo 28 comma 3 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 5/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 6/2018 clicca qui.](#)

**14)** Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con un comunicato del 29 maggio 2018, ha informato che è disponibile il **software OiRA (Online Interactive Risk Assessment)**, che consente alle **piccole e medie imprese** di **valutare i rischi** per la **salute** e la **sicurezza** e di individuare misure di **prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali**.

OiRA, adottato dal Ministero del Lavoro, con Decreto 23 maggio 2018, è stato **ideato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro** ed è messo **gratuitamente** a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento di supporto è stato sviluppato nell'ambito di un apposito **gruppo di lavoro** cui hanno aderito i rappresentanti di **amministrazioni pubbliche centrali e territoriali**, delle parti sociali nonché esperti di enti pubblici di ricerca quali **l'Istituto Superiore di Sanità** e **l'INAIL**.

L'applicativo è reperibile sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INAIL.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 23 maggio 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'applicativo clicca qui.](#)

**15)** Con il **provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018**, inserito nella newsletter del 29 maggio 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato la **geolocalizzazione**, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che effettua **servizi di vigilanza privata** e trasporto valori con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle pattuglie e l'ottimizzazione delle assegnazioni e degli interventi.

A tutela dei lavoratori l'Autorità ha, tuttavia, richiesto di posizionare sul dispositivo di geolocalizzazione un'icona che indichi l'attivazione della localizzazione e di configurare il sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica del dipendente decorso un periodo di inattività dell'operatore sul monitor della centrale operativa.

A tutela dei lavoratori l'Autorità ha, tuttavia, richiesto di:

- *configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;*
- *configurare il sistema in modo da consentire la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell'attività lavorativa;*
- *configurare il sistema in modo da oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell'operatore sul monitor presente nella centrale operativa relativamente a tale funzionalità;*

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**16)** La disciplina sulla **durata delle concessioni demaniali marittime "è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, in quanto immediatamente attinente alla materia della 'tutela della concorrenza"**.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con **Sentenza n. 109 depositata il 30 maggio 2018**, intervenendo in materia di concessioni demaniali, bocciando così una norma di legge del Friuli Venezia Giulia.

In particolare la Consulta boccia l'articolo 9 della legge 10 del 2017 della Regione Friuli Venezia Giulia che ha fissato in 40 anni la durata massima delle concessioni con finalità turistico-ricreative di beni che si trovano nella laguna di Marano-Grado.

Quella disposizione regionale, spiega la Corte Costituzionale, **"si pone in contrasto con la disciplina statale"**, e in particolare con una norma della legge finanziaria del 2017 che ha fissato, in modo uniforme per l'intero territorio nazionale, un termine di durata delle concessioni con finalità turistico ricreative pari al massimo a 20 anni.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 109/2018 clicca qui.](#)

**17) E' possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati che concessionarie d'auto o meccanici utilizzano per esigenze di prova tecnica o legate alla vendita?**



Considerata la divergenza interpretativa tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (*utilizzabile sia su veicoli già immatricolati che non*) e il Ministero dell'Interno (*consentita solo su veicoli non immatricolati e quindi sprovvisti di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione*) si è deciso di **sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato**.

Pertanto, per decidere definitivamente se la targa di prova potrà continuare ad essere utilizzata per circolare con veicoli già immatricolati senza copertura assicurativa o irregolarità formali, come la mancata revisione periodica, sarà necessario attendere un parere del Consiglio di Stato. **Nel frattempo la polizia stradale dovrà evitare di sanzionare gli utilizzatori regolari della targa di prova** applicata su un veicolo già immatricolato ma non coperto da assicurazione. Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con la **circolare n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### ... DAL 10 LUGLIO 2018 SULLE POLIZZE AUTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE DOVRANNO ESSERE APPLICATI SCONTI OBBLIGATORI ?

Dal **10 luglio 2018** sulle **polizze auto di responsabilità civile** dovranno essere applicati degli **sconti obbligatori**.

Lo prevede il **Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del 27 marzo 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018), recante "**Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori**".

Il presente **Regolamento n. 37** è stato adottato ai sensi dell'art. 132-ter, commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Alle nuove norme dovranno adeguarsi sia le imprese assicurative che hanno sede legale in Italia che quelle straniere che esercitano il **ramo RC auto obbligatoria** in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.

Lo sconto obbligatorio però **non sarà automatico** poiché devono **sussistere determinate condizioni**, che sono quelle fissate dall'art. 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice delle assicurazioni private, e precisamente:

a) **nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;**

b) **nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici per la registrazione delle attività del veicolo (quale ad esempio la "scatola nera" o equivalenti);**

c) **nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.**

Esiste poi una **seconda tipologia di sconti**, prevista dal comma 4 del citato art. 132-ter, che si applica automaticamente nei confronti di quei **conducenti particolarmente virtuosi**, ovvero per **coloro che negli ultimi 4 anni non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria**.

Anche per beneficiare di questo sconto sull'assicurazione auto bisogna, però, soddisfare altri **due importanti requisiti**:

- **il veicolo deve essere dotato di meccanismi elettronici che ne registrano l'attività**. Se non ne è dotato il conducente deve acconsentire all'installazione da parte dell'agenzia assicurativa;

- **il cliente deve risiedere nelle province con maggiore tasso di sinistrosità, dove il premio medio è più elevato, che, per il 2018, sono state indicate nell'allegato al provvedimento dell'IVASS del 27 marzo sorso**.

Lo sconto obbligatorio e lo sconto obbligatorio aggiuntivo verrà applicato al premio di tariffa **al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale** ed sarà pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Come stabilito dal comma 8 del citato art. 132-ter, resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, **l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione**. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione **dovrà pubblicare sul proprio sito internet l'entità degli sconti**

**effettuati** in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, “secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione”.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del 27 marzo 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Codice delle assicurazioni private clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA**

***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 21 AL 31 MAGGIO 2018)**

**1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 6 marzo 2018:** Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 10 aprile 2018:** Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 23 marzo 2018:** Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51:** Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54:** Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018:** Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'ammodernamento degli impianti calcistici. (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 1° marzo 2018:** Trasferimento di talune funzioni all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 21 AL 31 MAGGIO 2018)**

**1) Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 127/3 del 23 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della rettifica clicca qui.](#)

**2) Rettifica della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016**, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 127/19 del 23 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della rettifica clicca qui.](#)

Vecchia saggezza popolare !

**QUANTE COSE CAMBIEREBBERO  
SE LA GENTE SALVASSE LA **SOSTANZA**  
CON LO STESSO IMPEGNO  
CON CUI SALVA L'**APPARENZA** !**